

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 50 LEGGE 27.12.1997 N.449**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.45 IN DATA
22.12.1998

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.3 IN DATA 18.01.1999

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 1 - INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

Il Comune di Granozzo con Monticello, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19.06.1997 n.218 e secondo le disposizioni seguenti.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rilevatisi infondati o illegittimi.

ARTICOLO 3 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 4 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non

costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ARTICOLO 5 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

ARTICOLO 6 - INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

ARTICOLO 7 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal direttore dell'ufficio.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonchè la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ARTICOLO 8 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, con le modalità indicate nell'atto stesso. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza

dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera le 500.000 lire.

ARTICOLO 9 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile riconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

ARTICOLO 10 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonchè quelle che conseguono a violazioni formali e concernente la mancata e incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Per le sanzioni definite in sede di accertamento con adesione non trova applicazione la maggiorazione di cui all'articolo 7 , comma 3, del D.Lgs. 472/1997.

Nei casi di accertamento con adesione in deroga ai commi 3 e 5 dell'articolo 12 del D.Lgs.472/1997 le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposte. Per ciascun tributo oggetto dell'adesione sarà determinata un'unica sanzione per tutte le violazioni ad esso riferite nell'ambito del periodo di imposta interessato dalla definizione. In particolare la sanzione verrà determinata con riferimento a ciascun tributo

nella misura minima prevista per la violazione più grave aumentata di un quarto (comma 1, articolo 12), non comunque superiore al cumulo materiale delle sanzioni minime previste per le singole violazioni (comma 7, articolo 12). Alla sanzione così determinata sarà applicata la riduzione di un quarto prevista per l'accertamento con adesione (articolo 2, comma 5, D.Lgs. 218/1977).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI PER SEMPLIFICARE L'ATTIVITA' D'ACCERTAMENTO, RIDURRE I COSTI ED ACCELERARE LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI EVASI

Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurre i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi d'accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.

L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, come manifesti, comunicati a mezzo stampa, radio e televisione e simili.

E' in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo di pari somma:

- a) del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;
- b) di un ottavo della sanzione indicata;
- c) della metà degli interessi liquidati.

La quietanza deve essere depositata o trasmessa all'ufficio tributi, in originale o in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE IL RAVVEDIMENTO

Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n.472 si applicano anche oltre i termini ivi previsti e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

ARTICOLO 13 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DI TRIBUTI

In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al D.L. 02.03.1989 n.66, si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, del 2,5 per cento semestrale, previsto dall'articolo 3, comma 141, della legge 23.12.1996 n.662.

Il tasso di interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità

maturati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 17 della legge 08.05.1998 n.146.
In caso di variazioni del tasso di interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati, anche agli effetti dei tributi comunali, dall'articolo 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Comune con espressa modificazione al presente regolamento.

ARTICOLO 14 - INTERESSI PER RITARDATO RIMBORSO

La misura degli interessi prevista dall'articolo 13 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

ARTICOLO 15 - ANNULLAMENTO IN MATERIA DI AUTOTUTELA

Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona,
- b) evidente errore logico o di calcolo,
- c) errore sul presupposto dell'imposta,
- d) doppia imposizione,
- e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti,
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza,
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati,
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

ARTICOLO 16 - CIRCOSTANZE NON OSTATIVE ALL'ANNULLAMENTO

Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:

- a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione dei termini per ricorrere,
- b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.,
- c) la pendenza in giudizio,
- d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

ARTICOLO 17 - PROCEDIMENTO

Le eventuali domande di annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo.

Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del funzionario responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

Entro la fine di gennaio il funzionario responsabile del tributo presenta alla Giunta una

relazione sugli atti annullati nell'anno precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 18 - RAPPORTI ESAURITI

Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento, comprese le riduzioni previste dall'articolo 11, comma 3. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

ARTICOLO 19 - CREDITI DI MODESTA ENTITA'

Non si procederà ad emettere avviso di accertamento o di liquidazione nè verranno effettuati rimborsi per importi inferiori a L.20.000 per tributo e per periodo di imposta.

ARTICOLO 20 - DECORRENZA E VALIDITA'

Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.1999.
E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
